



**CH-3003 Berna**

POST CH AG

UFT; mau

Alle imprese di navigazione concessionarie

Numero di riferimento: BAV-521.140.2-1/5/3

Pratica: RS-KTU 28-1

Vostro riferimento:

**Ittigen, 6 giugno**

### **Circolare-ITC n. 28-1, obbligo di notifica in caso di eventi**

con la presente desideriamo fornirvi informazioni aggiornate rispetto alla circolare n 28. Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una modifica dell'ordinanza del 17 dicembre 2014<sup>1</sup> concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti, OIET. La modifica più rilevante riguarda la notifica di collisioni e incagliamenti: le collisioni che non rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 15 in futuro saranno notificate solo all'UFT. Lo stesso vale per i presunti atti di sabotaggio.

È nostra premura ricordarvi che tutti gli incidenti o eventi straordinari che interessano natanti, impianti infrastrutturali o persone devono essere notificati al SISI<sup>2</sup> e all'UFT. Attenzione: il SISI e l'UFT sono due servizi diversi!

Secondo l'articolo 15 OIET devono essere notificati<sup>3</sup> immediatamente alla centrale d'allarme della REGA (tel. 1414), definita quale servizio notifiche centrale dal SISI, i seguenti eventi:

- a) incidenti
  - con morti e/o feriti gravi
  - con danni di entità pari a CHF 150 000.- (valore di riferimento)
  - ai sensi dell'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, OPIR<sup>4</sup>;
- b) quasi incidenti
  - evento che ha quasi causato un incidente, il quale non sarebbe stato impedito da dispositivi di sicurezza automatici;
- c) eventi straordinari, imputabili
  - a un guasto tecnico di impianti per la sicurezza (ad es. timone e comandi degli argani)

<sup>1</sup> [RS 742.161](#)

<sup>2</sup> [Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza \(SISI\)](#)

<sup>3</sup> [Art. 15 OIET](#)

<sup>4</sup> [RS 814.012](#)



- a misure di sicurezza carenti o difettose o
- a errori umani in materia di sicurezza;
- d) ...
- e) incendi di veicoli;
- f) ...

Inoltre<sup>5</sup>, entro 30 giorni, si devono comunicare all'UFT mediante notifica nella banca dati nazionale degli eventi<sup>6</sup>:

- a) gli eventi di cui alle suddette lettere a - e;
- b) eventi che comportano ferite lievi;
- c) eventi con danni materiali superiori a CHF 100 000;
- d) perturbazioni importanti;
- e) eventi concernenti merci pericolose;
- f) esplosioni o incendi di una certa gravità relativi a impianti preposti alla sicurezza;
- g) suicidi e tentativi di suicidio che hanno avuto come conseguenza almeno una ferita lieve;
- h) atti di sabotaggio presunti o commessi;
- i) collisioni con danni tra battelli, tra battelli e impianti infrastrutturali oppure tra battelli e persone.

In caso di «eventi che comportano ferite lievi» l'ITC deve valutare se è necessario o no notificarli all'UFT. Sottostanno all'obbligo di notifica gli eventi che hanno reso necessarie almeno cure mediche ambulatoriali, che si sarebbero potuti evitare mediante adeguamenti al battello o ad altri impianti e che non sono riconducibili a problemi di salute pregressi (ad es. reazioni allergiche a punture d'insetto, problemi cardiaci).

Analizzando dettagliatamente le catene di errori scatenatesi in caso di eventi l'impresa di trasporto può individuare falle nell'esercizio e correggerle definitivamente. Per il SISI e l'UFT le notifiche costituiscono la base per condurre analisi volte a riconoscere lacune nell'intero settore della navigazione e a definire misure per migliorare la sicurezza. Adeguamenti che, non da ultimo, possono riguardare la formazione, le prescrizioni tecniche per il fabbricante o per il gestore del battello nonché i suoi impianti tecnici.

L'UFT si è posto l'obiettivo di potenziare ulteriormente la cultura della sicurezza delle imprese di trasporto e aumentare la consapevolezza nella gestione degli errori. Per tale motivo, anche in futuro reagirà alle notifiche di eventi invitando le imprese a sviluppare strategie mirate a evitarne l'insorgenza nonché a sensibilizzare e formare il personale.

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Barbla Etter  
Caposezione Navigazione

Link per il primo accesso alla Banca dati nazionale degli eventi nei trasporti pubblici (NEDB):  
<https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generalisicurezza/nedb.html>

Su questa pagina è altresì possibile consultare le istruzioni per l'accesso.

---

<sup>5</sup> [Art. 16 OIET](#)

<sup>6</sup> <https://www.nedb-prod.admin.ch>